

ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



Dipartimento Tutela Ambientale

2 GEN 2018

Prot. QL

194

ROMA CAPITALE

Segreteria Generale

- 2 GEN 2018

N. PCL

93

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 0002 del - 2 GEN. 2018

LA SINDACA

OGGETTO:

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico previsti dal Piano di Intervento Operativo (D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PASQUALE LIBERO PELUSI

L'ASSESSORA
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
GIUSEPPINA MONTANARI

VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO PAOLO MILETI

Premesso che:

con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;

all'art. 11, c.3, del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, è prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per quelle più centrali;

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi specifici da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

la Regione Lazio ha comunicato la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti dei valori limite del NO₂ registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215) sia per il mancato rispetto del valore limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (infrazione n. 2014/2147);

la Commissione Europea, nell'ambito delle succitate Procedure di infrazione, ha rilevato che tra le misure che contribuirebbero in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento agli ossidi di azoto, vi è il divieto di circolazione di automobili diesel;

le succitate aree soggette a provvedimenti a fini ambientali si susseguono in senso centripeto andando nella direzione: Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, ed essendo esse concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno; ad esempio i provvedimenti applicati nella ZTL "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella ZTL "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella ZTL "Centro Storico";

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.4 del 27 novembre 2015 è stata istituita la ZTL "Fascia Verde" al fine di dare applicazione agli interventi permanenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal citato PGTU (D.A.C. n. 21/2015) per la tutela della qualità dell'aria, estendendo alla ZTL "Fascia Verde" il provvedimento permanente di limitazione di accesso e circolazione, già in vigore alla ZTL "Anello Ferroviario", che interessa gli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" e gli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2", dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00;

all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" i provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione, stabiliti dalle D.G.C. n. 242/2011 e dalla D.G.C. n. 76/2016, riguardano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi, Pre-Euro 1 ed Euro 1 e gli autoveicoli a benzina Euro 2;

nelle more della predisposizione e dell'aggiornamento della segnaletica stradale posta al confine, rispettivamente, della ZTL "Anello Ferroviario" e della ZTL "Fascia Verde", è necessario vista la contingibilità e l'urgenza, dare applicazione ai provvedimenti con apposite ordinanze (O.S. n.168/2017, O.S. n. 169/2017 e O.S. n.180/2017), volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico;

con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016";

considerato che:

nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e i veicoli diesel;

gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 938 dell'8 novembre 2005 è stata approvata la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma; configurazione successivamente revisionata con la D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016;

constatato, sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio (validati dall'A.R.P.A. Lazio) durante il ciclo di monitoraggio relativo alle giornate del 31 dicembre 2017 e del 01 gennaio 2018, il superamento del valore limite di 50 µg/m³ come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM10) di cui al D.Lgs n. 155/2010;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite dall'ARPA Lazio che indicano, sull'area di Roma, nell'arco delle prossime 96 ore una

situazione di persistente criticità con il rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

nel rispetto dei criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), alla ricorrenza di situazioni come quella in atto, occorre adottare, tra l'altro, gli specifici provvedimenti individuati al fine di contenere le emissioni dalle principali fonti inquinanti;

come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

a salvaguardia della salute dei cittadini è, pertanto, indispensabile, per le accertate e motivate esigenze di contenimento e prevenzione di inquinamento atmosferico, procedere alla limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, secondo quanto previsto anche dal vigente "codice della strada", approvato con D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.i.;

tenuto conto che

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal sopra richiamato "Codice della strada";

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto Legislativo n.195/2005 e, da ultimo, dal decreto Legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74;

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;

l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;

le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;


la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014;

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 790/2001, n. 797/2002, n. 24/2005, n. 615/2006, n. 185/2007 e n. 562/2007;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;



ORDINA

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016, inerente "Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016";

A) nella giornata del **3 GENNAIO 2018**

il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella **Z.T.L. "FASCIA VERDE"** del P.G.T.U. (come in **Allegato I**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), **dalle ore 7.30 alle ore 20.30**, per le seguenti tipologie veicolari:

- ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive);
- autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"** (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE - Riga A e successive).

B) nelle giornate del **4 e 5 GENNAIO 2018**

il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella **Z.T.L. "FASCIA VERDE"** del P.G.T.U. (come in **Allegato I**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento):

i. **dalle ore 7.30 alle ore 20.30** per:

- ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive);
- autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"** (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE - Riga A e successive).

ii. **dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30** per:

- autoveicoli diesel "EURO 3"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE - Fase B e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE - Riga B1 e successive).

Dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;

3. trasporto collettivo pubblico;
4. veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dall'Amministrazione di Roma Capitale;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;
7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
9. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
10. veicoli regolamentati ai sensi della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014.

C) nelle giornate del 3, 4 e 5 GENNAIO 2018:

- 1) Che sull'intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (**massimo 12 ore**) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

- 2) Di intensificare sull'intero territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:
 - Divieto di combustione all'aperto.
- 3) L'intensificazione dei controlli volti all'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e inerenti l'adozione degli accorgimenti idonei al contenimento della diffusione di emissioni polverulenti prodotte da attività come quelle di cantiere, soprattutto nelle situazioni di maggiore criticità per l'inquinante PM10.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

LA SINDACA
Virginia Raggi

ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La **Z.T.L. "Fascia Verde"** (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCEA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO OJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA DEL
BEL RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA – PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.

